

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI XXIII"

P.zza S. Francesco da Paola, 3 — Martina Franca (TA)

ALLEGATO AL DVR

(SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 26.03.2001 N.151)

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA,
PUERPERIO ED ALLATTAMENTO**

AI SENSI ART.28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Indice

1. Introduzione
2. Fonti normative
3. La valutazione del rischio
 - 3.1 Premessa
 - 3.2 Valutazione del rischio in Istituto
 - 3.3 Conseguenze della valutazione e misure preventive
4. Conclusioni
5. Allegati

Versione del 30/10/2024

1. Introduzione

La gravidanza è in generale un percorso molto delicato per la donna e anche in questo periodo di emergenza sanitaria è importante prestare attenzione a tutti i sintomi influenzali anche più lievi come raffreddore, tosse e piccole difficoltà respiratorie. Questo perché molte malattie virali (influenza o varicella) vedono nella gravidanza un periodo di maggior rischio per lo sviluppo di infezioni respiratorie severe, dovute al sostanziale cambiamento del sistema immunitario della gestante.

In particolare tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori accompagnata anche da una possibile diminuzione della pressione arteriosa.

La presenza di anemia e di una leggera dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno dovuto all'aumento del fabbisogno metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica ed in un aumento della frequenza respiratoria. Questo porta ad un maggior assorbimento degli eventuali inquinanti presenti nell'aria ambientale.

Altrettanto frequenti sono i dolori lombosacrali ed articolari causati da una maggiore elasticità e lassità delle articolazioni, dovuto al normale sviluppo del feto ed alla adattabilità del bacino nell'accoglierlo, situazione che tuttavia espone la gestante a rischi dorso lombari in caso di movimentazione manuale dei carichi.

La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti chimici e biologici rende pericolosa qualsiasi esposizione anche se essa è considerata accettabile per la normale popolazione lavorativa.

La letteratura scientifica riporta casi molto frequenti in cui la relazione fra fattori riproduttivi sfavorevoli come aborti, malformazioni, prematurità, infertilità e fattori di rischio fisico, chimico e biologico sono strettamente correlati. L'elenco dei lavori incompatibili con la situazione di gravidanza è molto ampio: alcuni di essi vengono indicati chiaramente mentre altri sono inclusi in liste relative a normative speciali come ad esempio quella sul lavoro minorile o quella sulle malattie professionali.

Dai dati disponibili relativi all'impatto del nuovo coronavirus sulla gravidanza è emerso in maniera piuttosto univoca che il virus Sars-Cov-2 non si trasmette al feto durante la gravidanza e neppure il parto sembra essere un momento critico. Bisogna invece considerare la presenza di altre patologie concomitanti, come diabete gestazionale, obesità o ipertensione, noti fattori di rischio che pertanto richiedono un confronto con il medico curante.

2. Fonti normative

Allo scopo di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, secondo quanto espresso dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/09 e s.m.i, è stato utilizzato come riferimento normativo il D.Lgs. 151/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53*" (G.U. del 26 aprile 2001 n.96).

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs.151/01, sono state altresì considerate le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti "*la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*" (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

Altre fonti normative:

- Legge 30.12.1971 1204 Tutela delle lavoratrici madri;
- DPR 20.01.1976 432 Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;
- DPR 25.11.1976 1026 Regolamento di esecuzione della legge 1204/71;

- Legge 09.12.1977 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (*Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino*);
- D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- D.P.R. 19.03.1956 303 Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Legge 22.05.1978 194 Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;
- D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza;
- D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione della direttiva 9 4 /33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; • Legge 08.03.2000 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
- Legge 04.04.2012 35 Conversione del D.L. 9.02.2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.

3. La valutazione del rischio

In base alla normativa vigente (artt. 7, 8, 11, 12, 17 del D. Lgs. 151/01 e L. 35/2012), il datore di lavoro procede:

- in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento;
- integrare il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
 - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
 - in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la DTL e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d'interdizione o diniego entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa
- informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Segnatamente al rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

1. agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
2. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

1. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

3. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

In sintesi, per quanto attiene all'idoneità alla mansione specifica delle lavoratrici scolastiche in gravidanza, si può concludere come segue:

1. ai sensi del D.Lgs. 151/2001, le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono svolgere attività presso aree dedicate all'assistenza a casi sospetti/accertati d'infezione;
2. La tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini, fino al compimento di sette anni di età.

La lavoratrice, **dopo aver comunicato il proprio stato al datore di lavoro**, può essere:

- impiegata in altre mansioni (che non presentano rischi) per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- allontanata immediatamente dalla mansione nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto) oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). (flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01), oppure (Legge di bilancio 2019) potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (0+5)

Negli ultimi due casi (maternità 1+4 oppure 0+5) la lavoratrice dovrà attivare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie del medico specialista (medico ostetrico- ginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. (Modulo 1 e Modulo 2 riportati in allegato).

In quanto sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche (quella del medico specialista e quella del medico competente dell'azienda) indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere da parte della lavoratrice.

Ove, invece, non è presente la sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione ed il datore di lavoro (direttamente sotto la propria responsabilità) che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

La comunicazione va inviata all'INPS e per conoscenza al SPISAL, dell'ASL di competenza per il luogo di lavoro, per le eventuali verifiche del caso.

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all'Ispettorato del lavoro, quest'ultimo procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta

dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.

L'Ispettorato del lavoro approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario.

Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice l'Ispettorato del lavoro valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema che segue.

PRESENZA DI PERSONALE FEMMINILE IN ETA' FERTILE




ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

secondo il D.Lgs. 151/01 tenendo conto dei lavori vietati (allegato A, B art. 7)

e dei lavori per i quali è necessario eseguire una valutazione approfondita del rischio (all. C art. 11)

DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SI AVRANNO QUESTE DUE PROBABILITA':



3.1 Premessa

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopraccitate. Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D. gs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in puerperio/allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si valuta se:

1. esistano rischi per gravidanza e puerperio/allattamento;
2. in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione;
3. nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL);
4. nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL);
5. nel caso del punto 4. la DPL emette il provvedimento di astensione previo accertamento della ASL.

3.2 Valutazione del rischio in Istituto

Le attività svolte presso le sedi dell'Istituto rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche.

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all'attività didattica vengono svolte attività ausiliarie come l'assistenza ad alunni disabili, con rischi e caratteristiche proprie.

Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività da svolgere. I laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione della personalità dell'alunno/a.

Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della scuola, comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.).

Pulizia dei locali: questa attività viene svolta principalmente dai collaboratori scolastici. Le pulizie generalmente vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e meccaniche.

MISURE GENERALI PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI:

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute personale

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o il puerperio/allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. Sarà disposta quindi una visita presso la ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: malessere mattutino, mal di schiena, vene varicose/altri problemi circolatori, emorroidi, stanchezza, fatica/stress, disturbi all'equilibrio (anche in puerperio/allattamento), ecc.
- Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti le vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.

Per attuare un eventuale periodo di astensione obbligatoria verrà valutato caso per caso, considerando la distanza tra casa e lavoro (indicativamente da sconsigliare oltre 100 Km tra andata e ritorno), il tempo di percorrenza (indicativamente da sconsigliare oltre due ore complessive tra andata e ritorno) e le caratteristiche del percorso (es. strade di collina, condizioni meteorologiche sfavorevoli, etc.).

In linea di massima viene consigliato l'anticipo dell'astensione di un mese se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, mentre viene caldeggiato tutto il periodo del parto se presenti almeno due degli elementi sopra individuati.

Lavoro a contatto diretto con disabili

Mansione	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	Riferimento D.L. 151/01 D.Lgs. 81/08	Periodo di astensione
Tutto il personale docente ed in modo particolare gli insegnanti di sostegno e per i docenti dell'infanzia e primaria	Rischio di reazioni improvvise e violente (da valutare caso per caso in base alle funzionalità dell'assistito)	All.A lett.L	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.
	Movimentazione manuale dei carichi (aiuto a svolgere varie attività). Valore limite MMC: in gravidanza: <0,85 NIOSH postparto: <1 NIOSH	All.C lett.A punto 1.b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.
	Rischio biologico: stretto contatto e igiene personale con rischio di trasmissione al neonato	All.B lett.A punto 1.b) All.C lett.A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.

MANSIONE: PERSONALE ATA

Rischio: postura eretta prolungata (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G);

Rischio: uso detergenti chimici (D.Lgs. 151/2001 - All. C- lett. A punto 3 a) e b)) per pulizia locali (quando previsto);

Rischio: movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A- punto 1B);

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E);

Rischio: posizioni faticose o incongrue (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. G);

Rischio: aiuto a disabili fisici: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (D.Lgs. 151/2001- All. A);

Rischio: colpi, urti;

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b).

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria).

puerperio e post-parto (chimico ** e biologico): Si evidenzia la possibilità di rischio biologico moderato relativamente alla trasmissione delle malattie esantematiche in considerazione del possibile contatto diretto di tali operatori con l'utenza.

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

*** da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e dalla frequenza e durata dell'uso*

MANSIONE: PERSONALE AMMINISTRATIVO

Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa seduta, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza) (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G);

Rischio: posizioni incongrue per prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte;

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E);

Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A – punto 1b);

Rischio: rischio chimico (sostituzione toner).

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

Adottando appropriate misure (vedi misure successive) la **mansione non risulta incompatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento.**

MANSIONE: PERSONALE DOCENTE

Rischio: stress correlato al lavoro

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa ed in considerazione di rischio biologico moderato relativamente alla trasmissione delle malattie esantematiche per contatto diretto con gli operatori, si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): Si evidenzia la possibilità, in particolare per gli insegnanti dell'infanzia e della primaria ed in considerazione del possibile contatto diretto di tali operatori con l'utenza, di rischio biologico moderato relativamente alla trasmissione delle malattie esantematiche così come indicato a pag. 52 del DVR.

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

MANSIONE: INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza (All. B lett. A punto 1b)

Rischio: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (All. C lett. A punto 1b)

Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso di disabili psichici

Rischio: stress correlato al lavoro

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa ed in considerazione di rischio biologico moderato relativamente alla trasmissione delle malattie esantematiche per contatto diretto con gli operatori, si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): In considerazione del possibile contatto diretto di tali operatori con l'utenza, si indica in moderato il rischio biologico relativamente alla trasmissione delle malattie esantematiche così come indicato a pag. 52 del DVR.

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

3.3 Conseguenze della valutazione e misure preventive

Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino. Il D.L.151/2001 detta una serie di norme che riguardano la gravidanza e i primi mesi di vita del figlio. Le lavoratrici in gravidanza hanno diritto a permessi retribuiti dal datore di lavoro. Per usufruire di questi permessi però, la lavoratrice in attesa, deve informare il suo datore di lavoro del suo stato di salute e deve offrire un certificato medico che lo dimostri. Dovrà poi indicare data e ora del giorno in cui si assenterà per le visite e dovrà farsi rilasciare un certificato che attesti la sua assenza, che la giustifichi.

La prima tutela per tutti i lavoratori ma in particolare per le gestanti, è la tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. La donna in attesa non può trasportare o sollevare carichi pesanti e non deve essere esposta a lavori pericolosi per sé e per la vita del suo bimbo. Il datore di lavoro ha il compito di analizzare le condizioni lavorative e i rischi di esposizione a sostanze pericolose. Se viene rilevato che la lavoratrice è adibita ad una delle condizioni di cui sopra il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni della lavoratrice stessa. A volte, però, ciò non risulta possibile e quindi per tutelare la lavoratrice, il datore di lavoro applica un demansionamento (art.2103 c.c.) ovvero un lavoro di portata inferiore rispetto a quello che la stessa donna svolgeva oppure, nei casi più critici, la sospensione dall'attività lavorativa. L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all'art.28, ha ribadito ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. Questo articolo sancisce che: " La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N) , nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Il decreto obbliga pertanto ad adottare una serie di azioni preventive, come, in conseguenza e per gli effetti della valutazione dei rischi in azienda, debbano essere adottati una serie di interventi ed azioni preventive per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nel seguito verranno così elencati tali interventi:

a) **PERSONALE ATA**

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

Saranno adottate le seguenti precauzioni:

- Ergonomia delle sedute
- Organizzazione del lavoro in modo corretto
- Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.
- Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.
- Divieto di movimentare carichi evitando quelli pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari, di trasportare pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, di sollevare pesi (durante la gravidanza e secondo una valutazione caso per caso fino a sette mesi dopo il parto);
- Allontanamento immediato in caso di presenza di agenti biologici quali toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- Divieto di effettuare lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza con particolare riguardo a quelle etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 e soprattutto R61, R63 e R64 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Astensione dall'uso di sostanze contenenti mercurio e suoi derivati, medicinali antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;
- Prescrizione di evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi;
- Divieto di effettuare lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obblighino ad una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Previsione di momenti di defaticamento.

b) **PERSONALE AMMINISTRATIVO**

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

- Alternanza postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro;
- Eventuale adeguamento della postazione di lavoro;
- Uso del computer nei modi prescritti;
- Divieto in gravidanza e puerperio di spostare o sollevare pesi eccedenti 3 kg;
- Divieto in gravidanza uso di scale e simili;
- Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti;
- Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: concorderanno pause maggiori e più frequenti;
- Divieto sostituzione toner

c) **PERSONALE DOCENTE**

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

- Divieto di effettuare lavori di manovalanza pesante (sollevamento oggetti pesanti) (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive;
- Divieto di effettuare lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza con particolare riguardo a quelle etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 e soprattutto R61, R63 e R64 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Astensione dall'uso di sostanze contenenti mercurio e suoi derivati, medicinali antimicotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;
- Prescrizione di evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi;
- Previsione di momenti di defaticamento.

d) **INSEGNANTE DI SOSTEGNO**

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

- Divieto di effettuare lavori di manovalanza pesante (sollevamento oggetti pesanti) (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive;
- Divieto di effettuare lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza con particolare riguardo a quelle etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 e soprattutto R61, R63 e R64 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Prescrizione di evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi;
- Previsione di momenti di defaticamento.

TABELLA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI

MANSIONE	ESITO
Addetta amministrativa	Mansione compatibile (con prescrizioni) con lo stato di gravidanza
Docente/Insegnante	Mansione non compatibile con lo stato di gravidanza (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto
Insegnante di sostegno Docente Ed. Motoria	Mansione non compatibile con lo stato di gravidanza (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto
Collaboratrice Scolastica	Mansione non compatibile con lo stato di gravidanza (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto

Il personale femminile in età fertile deve essere informato del presente documento in occasione della attività di informazione e formazione previste al momento dell'assunzione per la valutazione dei rischi e ripetute all'inizio di ogni anno scolastico. La documentazione deve essere rintracciabile (sul registro dei controlli periodici/formazione/informazione oppure nei verbali dei colleghi docenti).

Maternità

Fattori di rischio: in gravidanza	Collaboratore Scolastico	Amministrativo	Docente	Ins. Sostegno
Stazione eretta prolungata	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
Rischio infettivo	Rischio moderato	Rischio Basso	Rischio moderato	Rischio medio
Traumatismi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio-alto
Movimentazione manuale carichi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
Utilizzo PC, stampanti, fotocopiatrice	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio	Rischio basso
Pulizie	Rischio medio-alto	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso
Utilizzo scale	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso
Posizioni incongrue o faticose	Rischio medio-alto	Rischio medio	Rischio medio	Rischio medio
Vigilanza	Rischio medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio
Fattori di rischio: in puerperio				
Rischio infettivo	Rischio moderato	Rischio basso	Rischio moderato	Rischio medio
Traumatismi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio-alto
Movimentazione manuale carichi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso
Pulizie	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso

Il personale femminile ha l'obbligo di informare l'Istituzione Scolastica tempestivamente dello stato di gravidanza

4. Conclusioni

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle donne in stato di gravidanza, puerperio e *post partum* durante l'attività lavorativa svolta presso l'Istituto.

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro in collaborazione con l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Istituto ed è stato visionato ed approvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/99 i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi, allegato al DVR, è stato redatto nella data riportata nel frontespizio.

Esso dovrà essere sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo (mediamente 4 anni), per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà inoltre obbligatorio rielaborare la valutazione dei rischi ogni qualvolta venga introdotto un cambiamento tale da modificare potenzialmente i rischi sul luogo di lavoro; ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici o nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove condizioni lavorative.

Il Datore di Lavoro

Il RSPP



Il Medico Competente

Il Rappresentante dei lavoratori

Si invitano le lavoratrici a:

- prendere atto del presente documento;
- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico lo stato di gravidanza proprio per evitare, fin dai mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l'esposizione ai rischi indicati e per consentire l'adozione delle necessarie misure di tutela.

Riguardo all'eventuale stato di gravidanza è assicurata la totale riservatezza, garantita anche dalla normativa sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003)

5. Allegati

-

Istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1): da inviare da parte della lavoratrice alla direzione provinciale del Lavoro oppure presso l'Azienda USL competente del territorio.

-

Modulo di risposta da parte della ditta di possibilità o impossibilità di cambio mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento (modulo 2) Conseguente a richiesta da parte del Servizio

-

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (modulo 3) Da utilizzarsi da parte del datore di lavoro, al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione anticipata/posticipata.

-

Allegato A: Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 - ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

-

Allegato B: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 -ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

-

Allegato C: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

-

Allegato D: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - Uso di detersivi, detergenti, disincrostanti, disinfettanti ecc.

MOD. N. 1

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI

La sottoscritta _____ nata a _____ il ___/___/_____
residente in _____ C.A.P. _____ via _____
Tel. ___/___/_____. U.S.L. _____
Addetta a _____ nel reparto _____
presso la Ditta _____ esercente _____
con sede in _____ via _____ Tel. ___/___/_____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 151/01, sulla tutela delle lavoratrici madri, di essere autorizzata ad assentarsi dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro pre-parto, per uno dei seguenti motivi:

Art. 17 comma 2 lett. A): gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza di cui all'allegata certificazione sanitaria, rilasciata in data

___/___/_____ per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____ ;

Art. 17 comma 2 lett. B): condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino

Dal ___/___/_____ al ___/___/_____ ;

Specificare dettagliatamente i lavori faticosi ed insalubri a cui è adibita la lavoratrice:

La sottoscritta dichiara di essere al _____ mese di gravidanza con data presumibile del parto il _____.

_____, ___/___/_____

Firma dell'interessata

Allega la seguente documentazione:

n. _____ certificato medico.

MOD. N. 2

Spett.le

AZIENDA USL
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via

E p.c. alla Sig.ra

OGGETTO: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D.Lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Con riferimento alla richiesta di spostamento relativa alla Sig.ra _____
dipendente di codesta Ditta con mansione di _____
si comunica quanto segue:

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata dal termine del periodo di astensione obbligatoria **post-parto fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

La lavoratrice verrà **adibita immediatamente alla seguente mansione:** _____

Data _____

Timbro e Firma

MOD. N.3

AZIENDA _____

Alla Direzione Provinciale del Lavoro

e p.c. Azienda USL
SPSAL
Via _____

Data _____

Oggetto: Decreto 26 marzo 2001 n. 151 art. 12 comma 2

Con la presente si comunica che la lavoratrice, Sig.ra _____
nata il _____ residente in _____ Via _____ Tel. _____
_____ dipendente di questa azienda con contratto a tempo indeterminato/a termine
con scadenza il _____ si trova:

- in stato di gravidanza con data presunta del parto _____;
 in stato di allattamento con data del parto _____;

La lavoratrice svolge la mansione di _____ comportante i seguenti rischi

_____ e non può essere adibita a mansioni diverse da quelle svolte o che non abbiano caratteristiche vietate.

Si richiede pertanto il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro a partire dal _____, data di allontanamento della lavoratrice, sino al periodo di astensione obbligatoria/sino a 7 mesi dopo il parto.

Si allega il certificato ginecologico presentato dalla lavoratrice

Timbro e firma dell'Azienda

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262)
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive o periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

- toxoplasma;
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del Testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicinali antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato D

Uso di detersivi, detergenti, disincrostanti, disinfettanti ecc.

Sostanze o preparati, utilizzati tal quali, classificati:

a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
Le sostanze o i preparati, qualora vengano utilizzati in forma diluita, possono cambiare le proprietà tossicologiche e la classificazione in funzione del grado di diluizione e questo può determinare l'assenza del rischio e di conseguenza dell'obbligo di interdizione.

b) nocivi (Xn) e comportanti uno o più delle seguenti frasi di rischio:

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), R40 (possibilità di effetti irreversibili),

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle), R46

(può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) R60 (può ridurre la fertilità)

R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase:

“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale